



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio

Oggetto: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 30/04/2024. Deroga per i fuochi d'artificio di Capodanno e per i falò rituali.

Ordinanza sindacale.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale emessa in data 27/10/2023 prot. n. 39150 relativa alle misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, fino al 30/04/2024.

Dato atto che la predetta ordinanza sindacale impone il divieto di falò rituali, e fuochi d'artificio, a scopo d'intrattenimento;

Visto il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

Tenuto conto delle risultanze emerse dal verbale della seduta del TTZ del 26/10/2023 in ordine alla consolidata tradizione popolare rappresentata dai falò del "Panevin", che storicamente si svolgono anche nel territorio comunale di cui al verbale pervenuto con nota della Provincia di Treviso prot. 2023/65306 del 02.11.2023;

Ritenuto, pertanto, concedere deroghe per i fuochi d'artificio di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 4 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base (o dimensioni diverse ma di volume simile), al massimo di uno per frazione, previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e/o dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze; in ogni caso:

- è vietato l'utilizzo dei fuochi d'artificio in prossimità dei falò rituali;
- lo svolgimento del falò dovrà avvenire nell'arco di 3 ore dall'accensione e dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco con acqua entro due ore dall'esaurimento del rogo.

Viste le norme e la legislazione tecnica vigente in materia;

ORDINA

fino al 30/04/2024 siano applicate ed osservate nel territorio comunale le misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui all'ordinanza sindacale emessa in data 27/10/2023 prot. n. 39150 relativa alle misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico;



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio

Di stabilire che permane il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, a scopo di intrattenimento con deroga concessa esclusivamente per i fuochi d'artificio di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 4 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base (o dimensioni diverse ma di volume simile), al massimo di uno per frazione, previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e/o dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze; in ogni caso:

- è vietato l'utilizzo dei fuochi d'artificio in prossimità dei falò rituali;
- lo svolgimento del falò dovrà avvenire nell'arco di 3 ore dall'accensione e dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco con acqua entro due ore dall'esaurimento del rogo.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera;
 - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
 - al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri *di Silea*;
 - alle Aziende di trasporto pubblico;
 - alla Direzione Generale dell'Azienda ULSS 2 – Marca trevigiana;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
 - ai Comuni contermini – Agglomerato di Treviso IT0518;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco
Francesco Soligo

Pag.n.2